



*Copia*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 178 del 23-12-2020**

**Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MOGLIANO**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:35, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita presso la sede comunale.

<b>CESETTI CECILIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ZURA FLAVIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>MARCATTILI ILENIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>NARDI ADRIANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SETTEMBRI SIMONE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Mirko Nori

Si dà atto che la Giunta Comunale viene svolta ai sensi del Decreto Prot. n. 12426 dell'11/12/2020 in modalità telematica. Gli assessori presenti dichiarano di essere pienamente a conoscenza del contenuto della proposta di deliberazione che si approva nella seduta odierna e di partecipare in maniera consapevole alla discussione esprimendo il proprio voto con la piena libertà e conoscenza delle proposte all'O.d.G..

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO  
UFFICIO PROPONENTE COMMERCIO

Registro proposte 181

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- l'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (come modificata dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012), prevede che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune [sia] sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”;
- dopo la riforma del 2012, è prevista la concessione d'una autorizzazione all'esercizio del servizio di farmacia ogni 3.300 abitanti;
- inoltre, qualora “il resto” di popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro di 3.300 abitanti, quindi se il resto supera le 1.650 unità, è consentita l'apertura d'una ulteriore farmacia (art. 1 legge 475/1968);
- l'articolo 2, della legge 475/1968, non concede margini di discrezionalità: “ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1”; quindi, una farmacia ogni 3.300, più un'altra nel caso di “resto” superiore a 1.650;
- allo scopo di assicurare una maggiore accessibilità al servizio, “favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio” (art. 11 del DL 1/2012), in ogni comune deve essere prevista: una farmacia ogni 3.300 abitanti; una ulteriore farmacia qualora il “resto” dei residenti sia superiore alle 1.650 unità.

Considerato che:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l'elaborazione del provvedimento di revisione periodica imposto dall'art. 2 della legge 475/1968;
- il Consiglio di Stato ha enucleato una serie di principi di base per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal DL 1/2012 e dalla legge di conversione:
  - 1- la revisione biennale è obbligatoria;
  - 2- i criteri numerici non concedono discrezionalità;
  - 3- la competenza esclusiva è del comune;
  - 4- all'interno del comune, provvede la giunta;
  - 5- il comune ha la facoltà di approvare, in sede di revisione, uno strumento di programmazione delle farmacie che può denominare “pianta organica”, come in passato;

ed in particolare:

1- La revisione periodica è obbligatoria:

la Terza Sezione del Consiglio di Stato, il 12 gennaio 2017 con la sentenza n. 652, ha ribadito l'obbligatorietà del procedimento:



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

“[...] il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012) e deve essere eseguito nell’anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell’anno dispari che lo precede [...]”.

Quindi, l’applicazione dell’art. 2 della legge 475/1968 è obbligatoria, per quanto concerne i termini per provvedere (entro dicembre degli anni pari) e vincolata riguardo ai contenuti (una farmacia ogni 3.300 abitanti, oltre al “resto”).

2- L’applicazione dei criteri numerici non lascia margini di discrezionalità:

il 2 febbraio 2015, sempre la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 528, ha stabilito che non sussiste alcun margine di discrezionalità nell’applicazione dei rigidi parametri matematici di quantificazione del numero delle farmacie. Considerate le finalità della riforma del 2012 (maggiore accessibilità al servizio, accesso alle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, apertura di nuove sedi), i Giudici amministrativi hanno stabilito che:

il comune che proceda alla rideterminazione del numero di farmacie, secondo l’art. 2 della legge 475/1968, non deve motivare l’individuazione di una nuova farmacia applicando il criterio del “resto”;

al contrario, il comune deve adeguatamente motivare la decisione di non individuare l’ulteriore zona di farmacia, in presenza di un resto di oltre 1.650 residenti, dato che la decisione sarebbe in palese contrasto con i principi della riforma del 2012.

Vige il principio generale per cui “è riconosciuto ad ogni cittadino [...] il diritto di libera scelta della farmacia” (art. 15 della legge 475/1968). Ne consegue che ogni farmacia è al servizio della generalità dei cittadini. Quindi, concludono i Giudici amministrativi, la nuova farmacia non è di certo al servizio dei soli residenti che compongono il “resto”.

3- La competenza è del comune:

nelle sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607 e 27 ottobre 2016 n. 4525, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato in modo approfondito la questione della competenza a provvedere. Le disposizioni legislative vigenti prima dell’entrata in vigore DL 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza su formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, concorsi per l’assegnazione delle sedi, vigilanza sul servizio, ecc. Il nuovo quadro normativo, prodotto dall’art. 11 comma 1 del D.L. 1/2012, risulta fortemente mutato. Il provvedimento di programmazione delle sedi di farmacia, oggi, non è più un atto di natura “complessa” che si perfeziona solo con l’intervento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), “bensì è un atto di esclusiva competenza del Comune”. Il DL 1/2012 ha modificato “la previgente disciplina, quanto alla fase ordinaria di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, affermando a chiare lettere che la pianificazione delle sedi è oggi atto esclusivamente comunale”.

4- Il provvedimento è della giunta:

Sempre la Terza Sezione, con le sentenze 9 dicembre 2015 n. 5607, 27 ottobre 2016 n. 4525 e 12 gennaio 2017 n. 652, ha chiarito che il provvedimento, di esclusiva competenza del comune, è assunto dalla giunta “secondo ripetute decisioni di questa Sezione”: sia “nella prima applicazione del DL 1/2012”, sia “nelle future revisioni periodiche”.

5- Il comune può ancora approvare uno strumento di programmazione denominato “pianta organica”:

secondo il Consiglio di Stato, “benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato *pianta organica*, resta affidata alla competenza del comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed

effetti corrisponde alla vecchia *pianta organica* e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome” (Consiglio di Stato, Terza Sezione, 27 ottobre 2016 n. 4525, 9 dicembre 2015 n. 5607, 12 gennaio 2017 n. 652).

Accertato che:

- le sedi di farmacia aggiuntive normate dall’art. 1-bis della legge, rimangono di competenza delle Regioni e delle Province autonome e, pertanto, non sono oggetto di “revisione”;
- l’art. 1-bis, infatti, stabilisce che: “in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all’art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove”, regioni e province autonome, sentita l’azienda sanitaria locale, hanno la facoltà di istituire una ulteriore farmacia: nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a meno di 400 metri; nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non esista già una farmacia a meno di 1.500 metri.

Dato atto che:

- nel territorio comunale sono presenti n. 1 farmacia;
- la popolazione del Comune al 31 dicembre 2019 è pressoché rimasta immutata dalla data della precedente revisione, contando n. 4.490 residenti;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2020 delle sedi di farmacia del territorio, dando atto che:
  - nel territorio comunale sono presenti n. 1 farmacia;
  - la popolazione del Comune al 31 dicembre 2019 è pressoché rimasta immutata dalla data della precedente revisione, contando n.4.490 residenti.
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

*F.to Mirko Nori*



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

---

### **PARERE DI Regolarità tecnica**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede  
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine  
alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, li 23-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.to Mirko Nori*

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2020 delle sedi di farmacia del territorio, dando atto che:
  - nel territorio comunale sono presenti n. 1 farmacia;
  - la popolazione del Comune al 31 dicembre 2019 è pressoché rimasta immutata dalla data della precedente revisione, contando n.4.490 residenti.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to CECILIA CESETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Mirko Nori*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 28-12-2020 al 12-01-2021 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

Mogliano lì 28-12-2020

IL MESSO COMUNALE

*F.to Malvestiti Egidio*

Il giorno 28-12-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere> e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Mirko Nori*

### TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> PERSONALE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> RAGIONERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> TRIBUTI _____ data e firma
<input type="checkbox"/> UTC _____ data e firma	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> POLIZ. MUNIC. _____ data e firma	<input type="checkbox"/> _____ data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Mirko Nori*